

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TORINO
Sezione Prima Civile**

in persona dell'Avv . MARIA LUISA CULTRERA

ha pronunciato

SENTENZA

nella causa civile nr. xxxx/ 2021 R.G.
promossa da

CLIENTE ,

attore

contro

BANCA ,

convenuta

oggetto : estinzione anticipata del contratto / rimborso dei costi del credito e/o restituzione somme

Conclusioni delle parti

Attore : " Come da citazione "

Convenuta : " Rigettare le domande attoree ;
vinte spese e compensi "

Motivi della decisione

La sentenza è redatta senza l'esposizione dello svolgimento del procedimento , con la concisa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione .

L'attore chiama in giudizio la **BANCA** sostenendo di aver sottoscritto un contratto di finanziamento , con cessione del quinto della pensione , e di aver estinto il contratto anticipatamente , ma di non aver ottenuto la riduzione del costo totale del credito ; richiama i diritti del consumatore e Direttiva 2008 / 48 / CE , nonché la sentenza *Lexitor* , e chiede , come da consolidata giurisprudenza di merito e dell'arbitro bancario finanziario , l' applicazione del criterio proporzionale o pro rata temporis .

Costituendosi in giudizio , la convenuta **BANCA** contesta la domanda attorea e sostiene che è stato applicato l'art. 8 del contratto di prestito ; aggiunge che , in sede di anticipata estinzione del contratto , l'attore ha accettato il conteggio estintivo e la convenuta ha svincolato il datore di lavoro dell'attore ; eccepisce , in via preliminare, la nullità della procura che non è stata depositata in originale con l'atto di citazione , e richiama la Cassazione nr. 22564 del 2020 che ha ribadito il principio già enunciato dalla Cassazione nr. 12486 del 2020 in punto radicale nullità della procura, eccepisce l' incompetenza per valore del Giudice adito in quanto l'oggetto della disamina sarebbe l'importo globale del finanziamento , non la somma che l'attore chiede in restituzione ; infine, sostiene l'improponibilità della domanda attorea per non essere stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria ; nel merito , sostiene l'infondatezza della domanda , anche alla luce della nuova normativa in materia .

In diritto , il Giudice di Pace di Torino osserva che la convenuta non ha più reiterato l' eccezione di nullità della procura e , peraltro , la procura in originale è stata prodotta in giudizio nelle more del procedimento , né l'eccezione di incompetenza per valore , peraltro effettivamente infondata , come da precedenti giurisprudenziali di questo Ufficio , ma , non essendo stata esperita dall'attore la procedura prodromica di mediazione , la domanda attorea deve essere ritenuta improponibile e comunque , nel merito , la domanda attorea , alla luce della nuova normativa in materia , non potrebbe trovare accoglimento .

Sentenza, Giudice di Pace di Torino, Giudice Maria Luisa Cultrera del 25.10.2021 n. 2631

Premesso che la sentenza *Lexitor* non può trovare diretta applicazione nel nostro ordinamento, giova rimarcare che non si ravvisa la vessatorietà, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, della clausola che prevede la non rimborsabilità delle spese up front in quanto non sono costi maturati nel corso del rapporto, ma sono già maturati alla data della conclusione del contratto, e non può ravvisarsi, pertanto, nessuno squilibrio contrattuale ai danni del consumatore.

Non si può nemmeno riconoscere la rimborsabilità delle commissioni finanziarie o bancarie o a quelle spettanti all'intermediario in quanto si tratta di commissioni per prestazioni già eseguite, già corrisposte all'intermediario, che ne ha diritto in quanto l'affare si è concluso tramite il suo intervento: riguardano la fase prodromica del contratto e, quindi, maturano alla data della conclusione dello stesso, senza possibilità di rimborsabilità nel caso di estinzione anticipata e lo stesso deve concludersi per le spese di attivazione del finanziamento.

Ma, oltretutto, la domanda attorea non potrebbe essere accolta in quanto la normativa sopravvenuta assorbe ogni questione in materia.

Per la vecchia normativa, che prevedeva il diritto del consumatore, nel caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, ad una riduzione del costo totale del credito, corrispondente all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto - non di tutti i costi del finanziamento, come prevede la disciplina attuale - si era pervenuti, anche alla luce delle direttive della Banca di Italia, alla distinzione tra costi up front, non rimborsabili, es. commissioni di intermediazione e costi per l'istruzione della pratica, e costi recurring, rimborsabili in quanto relativi a servizi o rapporti che producono interessi.

Applicando la predetta distinzione, i costi di istruttoria e di intermediazione oggetto della domanda attorea di rimborso devono ritenersi up front, come dai contratti prodotti.

Ma alla luce della attuale normativa, art. 125 sexies TUB, come modificato dall'art. 11 octies c. I lett.c), sono da ridurre tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, con la precisazione, di non poco conto, che tale principio si applica solo ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto di modifica, mentre ai contratti sottoscritti prima, come quelli in esame, continua ad applicarsi il vecchio art. 125 sexies e le relative norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti.

Alla luce della nuova disposizione, quindi, resta preclusa ogni diversa interpretazione della normativa vigente alla data di sottoscrizione dei contratti.

Ne deriva che anche la fattispecie di anticipata estinzione contrattuale non possa essere interpretata diversamente.

Deve concludersi che le somme di cui alla domanda attorea non sono rimborsabili nemmeno pro rata.

Ne consegue, quindi, il rigetto della domanda attorea, con la conseguenza che la convenuta deve essere mandata assolta da ogni pretesa attorea.

In considerazione del fatto che l'esito della vertenza dipende dalla normativa sopravvenuta alla azione giudiziale, le spese di lite sono compensate tra le parti.

Con sentenza esecutiva ex art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciandosi, così provvede:

" Accertata l'improponibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione, nel merito, rigetta la domanda attorea, in quanto infondata, mandando assolta la convenuta da ogni pretesa per le causali di cui in vertenza; compensa le spese.

Con sentenza esecutiva ex lege "

Torino, 18.10.2021

IL GIUDICE DI PACE Avv. Maria Luisa Cultrera